

NOTA SU D.M. 182 PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA

*Personale docente, educativo e ATA: termine invio domande on line **21 ottobre 2025***

*Dirigenti scolastici: termine invio domande on line **28 febbraio 2026***

Il giorno 25 settembre 2025 è stato pubblicato il D.M. 182 del Ministro dell'Istruzione e del Merito che detta indicazioni operative per le dimissioni dal servizio e per l'accesso al trattamento pensionistico da 01.09.2026.

Per i dirigenti scolastici, il termine di presentazione delle dimissioni è fissato al **28 febbraio 2026** e vanno presentate esclusivamente in modalità telematica, usufruendo del sistema on line POLIS del MIM.

Per quanto riguarda il personale docente, educativo e ATA, il termine finale è il **21 ottobre 2025**, sia per le domande di cessazione dal servizio, sia per il mantenimento in servizio dei sessantasettenni, per poter raggiungere il minimo di 20 anni di contribuzione per avere diritto a pensione. Le dimissioni dovranno essere presentate sempre tramite il sistema POLIS del MIM. Tale termine dovrà essere osservato anche da coloro che, possedendo i requisiti per la pensione anticipata della Legge Fornero (41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) intendono trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico. Le istanze di cessazione dal servizio o le relative revoche dovranno rispettare **tassativamente la scadenza del 21 ottobre 2025, per il personale docente, educativo e ATA, e quella del 28 febbraio 2026, per i dirigenti** scolastici, utilizzando categoricamente la procedura web POLIS "istanze on line" del MIM.

Per quanto riguarda il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta, le istanze di dimissioni saranno presentate in modalità cartacea direttamente alla sede scolastica di servizio o di titolarità.

Anche il personale in servizio presso le scuole italiane all'estero potrà presentare l'istanza di cessazione dal servizio direttamente al dirigente scolastico della scuola di servizio. **I sessantasettenni presenteranno le istanze di permanenza in servizio entro il 21 ottobre 2025, in modalità cartacea, all'Ufficio territoriale competente, per raggiungere il minimo di contribuzione (20 anni) previsto per l'accesso al trattamento pensionistico.**

L'Inps accerterà il diritto a pensione, dopo aver acquisito i dati contributivi degli interessati da parte del Provveditorato agli studi (oggi Ambito territoriale) per tutte le pratiche "ante subentro", dandone comunicazione entro il 21 aprile 2026. Pertanto, gli Ambiti territoriali e le Istituzioni scolastiche dovranno completare tutte le pratiche di Computo, Riscatto, Ricongiunzioni, Accrediti figurativi presentate entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite. Per lo scambio dei dati con l'Inps, gli Ambiti territoriali e le Istituzioni scolastiche utilizzeranno esclusivamente l'applicativo Nuova Passweb per trasmettere i provvedimenti entro il termine del 09 gennaio 2026. Quando l'Inps avrà accertato il diritto a pensione, le cessazioni dovranno essere convalidate al SIDI. **Gli interessati dovranno dichiarare la volontà di cessare o di permanere in servizio qualora l'Inps dovesse riscontrare la mancanza dei requisiti-**

Le domande di pensionamento dirette all'Inps potranno essere effettuate **tramite gli uffici ITAL UIL** o utilizzando una delle seguenti modalità: 1) SPID; 2) Carta di Identità elettronica (CIE); 3) Carta Nazionale dei Servizi (CNS); 4) Contact Center Integrato.

Dopo l'abolizione dell'art. 16 del D. L.vo 503/1992 e il comma 5 dell'art. 509 del D.L.vo 297 del 16 aprile 1994, norme che consentivano di chiedere la permanenza in servizio fino a 5 anni, dopo aver compiuto il 65° anno di età anagrafica, la permanenza in servizio oltre il 67° anno di età è permessa solamente al personale della scuola impegnato in progetti didattici internazionali con scuole o paesi stranieri, svolti in lingua straniera, per un massimo di 3 anni. Per la permanenza in servizio dei sessantasettenni, su richiesta del dirigente scolastico, prevista dalla Legge finanziaria del 2025, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, a tutt'oggi, non ha diramato disposizioni in merito e, pertanto, allo stato attuale, chi compirà 67 anni entro il 31 agosto 2026 sarà collocato in pensione d'ufficio.

TIPOLOGIE DI PENSIONE

1) LEGGE FORNERO:

- a) *Pensione di vecchiaia* con 67anni di età anagrafica e minimo 20 anni di contribuzione. Il pensionamento sarà d'ufficio, se i 67 anni si raggiungono entro il 31 agosto 2026, a domanda se si raggiungono tra settembre e dicembre 2026.
- b) *Pensione anticipata* con 41 anni e 10 mesi, per le donne, e 42 anni e 10 mesi, per gli uomini. Tali requisiti si devono raggiungere entro il 31 dicembre 2026, ai sensi dell'art. 59 comma 9 del D. L.vo 449/1997.

2) *Pensione di vecchiaia per docenti di scuola dell'Infanzia* con 66 anni e 7 mesi al 31.12.2026 e 30 anni di contribuzione entro il 31 agosto 2026.

- 3) **Opzione donna 1:** con anzianità contributiva di anni 35 ed età anagrafica di 58 anni **entro il 31 dicembre 2021.**
- 4) **Opzione donna 2:** con anzianità contributiva di anni 35 al **31 dicembre 2022** ed età anagrafica di 60 anni, diminuibili di 1 anno per ogni figlio fino al massimo di 2. Per poter fruire di tale opzione, bisogna assistere un parente entro il secondo grado, disabile in situazione di gravità, oppure possedere una invalidità del 74% o superiore.
- 5) **Opzione donna 3:** con un'anzianità contributiva di 35 anni ed età anagrafica di 61, diminuibile di 1 anno per ogni figlio per un massimo di 2, da raggiungere **entro il 31 dicembre 2023.** Anche in tal caso, bisognerà assistere un parente disabile in situazione di gravità, entro il secondo grado, o possedere una invalidità civile del 74% o superiore.
- 6) **Opzione donna 4:** con anzianità contributiva di anni 35 ed età anagrafica di anni 61, ridotta di 1 anno per ogni figlio fino ad un massimo di 2, da raggiungere **entro il 31 dicembre 2024.** Le condizioni di fruizione sono le stesse delle due precedenti.
- 7) **Quota 100:** anzianità contributiva di 38 anni ed età anagrafica di 62, da raggiungere entro il **31 dicembre 2021.**
- 8) **Quota 102:** anzianità contributiva di anni 38 ed età anagrafica di 64 anni, entro il **31 dicembre 2022.**
- 9) **Pensione anticipata flessibile (Quota 103):** anzianità contributiva di anni 41 ed età anagrafica di 62 anni, entro il **31 dicembre 2023.**
- 10) **Pensione anticipata flessibile (Quota 103):** anzianità contributiva di anni 41 ed età anagrafica di 62 anni, **entro il 31 dicembre 2024.** In questo caso, si applica il **calcolo contributivo.**
- 11) **Pensione anticipata flessibile (Quota 103):** con anzianità contributiva di anni 41 ed età anagrafica di 62, **entro il 31 dicembre 2025.** Anche in tale caso, si applica il **calcolo contributivo.**

APE SOCIALE

L'APE sociale (Anticipo Pensionistico) non è una vera pensione (viene erogata per 12 mesi), bensì **una indennità** che viene concessa a chi assiste parenti disabili, in situazione di gravità, entro il secondo grado, a chi possiede una inabilità del 74% o superiore, a chi svolge lavori gravosi o a chi è disoccupato. I requisiti sono:

- 1) Anni 63 e mesi 5 di età anagrafica;
- 2) età contributiva minima di Anni 30;

3) età contributiva minima di anni 36, per chi svolge lavori gravosi. In tali casi non ha efficienza l'art. 59 comma 9 del D.L.vo 449/1997. La richiesta va presentata all'Inps che ha il compito di accertare i requisiti. Ricevuta la certificazione, l'interessato presenta richiesta di dimissioni al dirigente della scuola di servizio, **entro il 31 agosto 2026, in modalità cartacea**. Qualora la certificazione del diritto alla fruizione dell'APE sociale dovesse arrivare successivamente al 31 agosto 2026, non potrà essere utilizzata da 01.09.2026, bensì successivamente, se l'APE sociale sarà prorogata.

TFS/TFR

In applicazione dell'art. 23 del decreto-legge n° 4 del 28 gennaio 2019, coloro che sono andati in pensione con Quota 100, 102 e 103 (estesa adesso anche a coloro che sono andati in pensione con la Legge Fornero), hanno la possibilità di chiedere un anticipo del TFS/TFR, fino a 45.000,00 euro, a Istituti di credito convenzionati con Inps, pagando un interesse. Naturalmente, è indispensabile che le Istituzioni scolastiche predispongano e inviino telematicamente, sempre per il tramite dell'applicativo Nuova Passweb, il progetto di liquidazione (ex PL 1), indicando l'ultimo miglio (ultima retribuzione).